

PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

In data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – il **TUB**) che disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (i **Piani di Sostituzione**).

L'indice di riferimento (benchmark) è un parametro al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure viene usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice, di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio, o di calcolare le commissioni legate alla performance.

La disponibilità di indici di riferimento accurati e robusti è di importanza fondamentale per l'integrità dei mercati finanziari, per la conduzione della politica monetaria e per la stabilità finanziaria.

Le banche e gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare all'interno dei contratti indicizzati (i **Contratti**) clausole c.d. di fallback robuste che consentano di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'indice di riferimento, o l'indice sostitutivo applicabile in ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Il presente documento rappresenta il Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy ("**HCIT**") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento.

Contesto normativo di riferimento

L'art. 118-bis del TUB è stato introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, che ha dato attuazione all'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento ("**Regolamento Benchmark**").

- **Il Regolamento Benchmark**

In particolare, l'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento debbano:

- a) redigere e mantenere solidi Piani di Sostituzione che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
- b) ove possibile e opportuno, designare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative; e
- c) fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'Autorità su richiesta di quest'ultima senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

- **II TUB**

In conformità al citato art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina:

- 1) **le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione**, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare:
 - a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet;
 - b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet – almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
- 2) **le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse**. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- 3) **l'obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto**. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;

- 4) **l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame.** In caso di inefficacia, troverà applicazione l'indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark.

Le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, HCIT opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e, pertanto, è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

Piano di Sostituzione

Ai fini della presente sezione, i seguenti termini in lettere maiuscole avranno la seguente definizione:

Per "**Amministratore**" si intende una persona fisica o giuridica che ha il controllo sulla pubblicazione del Benchmark, ai sensi del BMR.

Per "**Benchmark Alternativo**" si intende, in ordine, il primo Benchmark del seguente elenco disponibile alla relativa Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo:

- a. "Forward Looking-€STR" - si intende il forward interest rate basato sull'indice €STR e pubblicato sui principali circuiti telematici il primo giorno lavorativo (nel mercato italiano) di ciascun mese. In mancanza di quotazione per le operazioni di deposito in euro per una durata di 3 mesi, l'indice sarà calcolato facendo riferimento al periodo intermedio tra le durate immediatamente superiori e inferiori e, in mancanza, per la durata più prossima al periodo di interessi.
- b. "Backward-looking € STR in advance" - si intende il tasso di interesse medio composto del tasso overnight di €STR, amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sui principali circuiti telematici per la durata del periodo di interesse.
- c. "Tasso raccomandato dalla BCE" - si intende il tasso (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) raccomandato come sostituto dell'€STR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) allo scopo di raccomandare un sostituto dell'€STR (il quale tasso può essere

prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore) e come fornito dall'Amministratore di tale tasso o, se tale tasso non è fornito dall'Amministratore dello stesso (o da un Amministratore successivo), pubblicato da un distributore autorizzato.

Per "**Benchmark**" si intende l'EURIBOR o qualsiasi altro Benchmark successivo come definito dall'Articolo 3(1)(3) del BMR.

"**BMR**" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014.

Per "**Data di Cessazione**" si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento al Benchmark:

- Nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'amministratore del benchmark cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il benchmark; oppure
- Nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.

"**EURIBOR**" indica il tasso ufficiale a 3 (tre) mesi dell'Euro Interbank Offered Rate, pubblicato dalla Federazione Bancaria Europea alle 11:00 ora di Bruxelles al momento del calcolo delle operazioni di deposito in Euro.

Per "**Spread Adjustment**" si intende la mediana storica su un periodo di riferimento di cinque anni che calcola la differenza tra il Benchmark e il Benchmark Alternativo come calcolato da un calculation agent specificamente incaricato da HCIT. Lo Spread Adjustment è incorporato come nuovo elemento del Benchmark applicabile, secondo le raccomandazioni delle autorità finanziarie internazionali e dagli organi di vigilanza, che ritengono necessario neutralizzare l'assenza della componente di rischio nel calcolo del nuovo indice, con l'obiettivo di garantire l'equivalenza economica e un risultato neutrale nel tasso finale applicabile.

Alla data di redazione del presente Piano di Sostituzione, l'indice di riferimento adottato da HCIT per i propri contratti è l'EURIBOR.

Un evento di sostituzione dell'EURIBOR e/o di qualsiasi successivo Benchmark che possa sostituirlo in futuro (**Evento Sostitutivo**) si verifica se:

- (i) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni dall'Amministratore o dall'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno degli Amministratori, che annunciano che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente il Benchmark, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un successivo Amministratore che continui a fornire tale Benchmark (**Evento di Cessazione**);
- (ii) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni da parte dell'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti che annunciano che il Benchmark non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo (**Evento di Pre-Cessazione**);

In nessun caso una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo dell'EURIBOR e/o di qualsiasi successivo Benchmark sostitutivo sarà considerata come un Evento Sostitutivo e, in caso di tale modifica, tutti i riferimenti al relativo Benchmark nei contratti indicizzati saranno considerati come fatti a tale Benchmark come modificato.

Se si verifica un Evento Sostitutivo rispetto al Benchmark, il Benchmark applicabile ai Contatti alla (o dopo la) Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo sarà il primo Benchmark Alternativo disponibile, a cui HCIT applicherà lo Spread Adjustment.

Comunicazione alla clientela

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, HCIT provvede a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento:

- a) l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- b) l'indice sostitutivo da applicare;
- c) le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del

Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, la Banca comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.

Ultimo aggiornamento: settembre 2024